

Regolamento del Comitato

dell'Accordo di Programma

Predisposto dal Comitato dell'Accordo di Programma del 14.07.2005 ed approvato dall'Assemblea dell'Accordo di Programma del 4.10.2005

**Distretto Sociale "B" di Frosinone
Comune Capofila Frosinone**

Ufficio di Piano

Frosinone, 4 ottobre 2005



Regolamento del Comitato dell'Accordo di Programma

(Predisposto dal Comitato dell'Accordo di Programma del 14.07.2005 ed approvato dall'Assemblea dell'Accordo di Programma del 4.10.2005)

Al fine di garantire la concreta e puntuale attuazione del Piano di Zona di cui all'art. 19 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Realizzazione di un sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";

Vista la L.R. 9 settembre 1996, n.38, recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

Visto il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali, e tenuto conto delle Linee Guida della Regione Lazio circa l'attuazione del Piano socio - assistenziale;

Visto l'Accordo di Programma tra i Comuni del Distretto "B", l'Azienda USL, la Amministrazione Provinciale per la "Realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Premesso che l'Accordo di Programma del Distretto "B" ha previsto l'istituzione di un apposito Comitato con lo scopo di favorire e sviluppare sul piano politico e strategico a livello territoriale l'integrazione, l'informazione ed il coordinamento dei servizi sociali con quelli sanitari, dell'istruzione, della formazione e lavoro, del privato sociale e dell'associazionismo;

Considerato che il Comitato dell'Accordo di Programma, per assolvere al proprio ruolo, mette in atto gli interventi necessari alla realizzazione delle azioni integrate e introduce gli strumenti di controllo necessari alla loro attivazione;

l'Assemblea dell'Accordo di Programma

Adotta il seguente regolamento disciplinante la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze del Comitato dell'Accordo di Programma.



ART. 1

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Comitato dell'Accordo di Programma è costituito da n. 10 componenti nominati dall'Assemblea. Ne fanno parte:

- Il Sindaco del Comune capofila o suo delegato con funzioni di Presidente;
- N. 4 Sindaci o loro delegati dei Comuni referenti di sub-ambito e n. 3 Sindaci o loro delegati di altrettanti Comuni del Distretto, appartenenti a sub-ambiti diversi, individuati sulla base delle caratteristiche demografiche, avendo cura di garantire la rappresentatività di Comuni piccoli, medi e grandi;
- Direttore del Distretto "B" della ASL o suo delegato;
- Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato.

I componenti del Comitato durano in carica per il tempo corrispondente al periodo di vigenza dell' Accordo di Programma, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 5.

In caso di tacito rinnovo dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.11 dello stesso, i componenti in carica continuano a svolgere le proprie funzioni, fatte salve diverse determinazioni assunte dall'Assemblea.

ART. 2

FUNZIONI

Il Comitato dell'Accordo di Programma, al fine di favorire e sviluppare sul piano politico e strategico a livello territoriale l'integrazione, l'informazione ed il coordinamento dei servizi sociali con quelli sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, del privato sociale e dell'associazionismo, svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende all'esecuzione dell'Accordo di Programma e propone gli indirizzi programmatici per il coordinamento e l'integrazione dei servizi;
- b) definisce la sede del Comitato;
- c) individua ambiti territoriali ottimali sub-comunali per la realizzazione del Piano di Zona. Per ogni sub-ambito individua, altresì, il Comune referente con maggior numero di abitanti e/o in possesso di personale in organico addetto ai servizi sociali, che assumerà la funzione di committente dei servizi e gestore per conto dei Comuni di sub-ambito;
- d) procede alla istituzione della Struttura di Piano, di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma, nell'ambito del personale nominato dai soggetti sottoscrittori e adotta specifico regolamento disciplinante la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze della predetta Struttura;



- e) garantisce le modalità per il migliore funzionamento delle strutture per la gestione integrata dei servizi sociali e sanitari;
- f) propone gli oneri di partecipazione finanziaria dei Comuni e del Distretto socio-sanitario, secondo criteri individuati dallo stesso Comitato e ratificati dall'Assemblea, appositamente convocata, avuto riguardo alla popolazione dei Comuni, alla percentuale di utilizzo dei servizi ed ai diversi finanziamenti percepiti dagli stessi Comuni per i singoli interventi;
- g) verifica e valuta i risultati prodotti dalla rete dei servizi, rispetto alla domanda individuata ed agli obiettivi prefissati;
- h) stila il documento programmatico annuale e il Piano di Zona;
- i) si riunisce per dirimere l'eventuale contenzioso tra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma in relazione alla esecuzione dello stesso;
- j) determina le modalità per l'effettuazione di gare e/o la predisposizione di incarichi a consulenti esterni;
- k) redige il rapporto periodico sull'andamento della sperimentazione con cadenza semestrale a partire dal primo semestre successivo alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
- l) vigila sull'esecuzione dell'Accordo di Programma, effettuando gli interventi surrogatori necessari, a seguito di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
- m) approva gli accordi interistituzionali e definisce l'integrazione socio-sanitaria e il raccordo con gli altri organismi territoriali per l'istruzione, la formazione e l'occupazione;
- n) definisce le modalità di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della L. 328/2000 e di coordinamento degli altri soggetti del territorio.

ART. 3

CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

Il Comitato dell'Accordo di Programma è convocato dal Presidente (Sindaco del Comune Capofila o suo delegato), anche su richiesta motivata di uno dei componenti ovvero su proposta del coordinatore dell'Ufficio di Piano. Gli avvisi, con l'ordine del giorno stabilito dal Presidente, sono formulati per iscritto e fatti pervenire ai componenti del Comitato entro tre giorni dalla data di convocazione con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. In caso di convocazioni urgenti, gli avvisi possono essere inviati anche il giorno antecedente la convocazione.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi.



Le sedute sono valide con la presenza di n. 6 componenti, in prima convocazione; con la presenza di n. 4 componenti in seconda convocazione.

Dalla prima alla seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo minimo di un'ora.

Il Comitato assume le decisioni a maggioranza, con voto palese, che divengono vincolanti per tutti i soggetti aderenti all'Accordo di Programma.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale da parte di un componente dell'Ufficio di Piano, con funzioni di segretario verbalizzante. Per esigenze di carattere pratico il verbale è suddiviso in tante deliberazioni quanti sono gli argomenti trattati nella seduta.

Copia delle deliberazioni assunte e dei verbali sono inviati a cura dell'Ufficio di Piano a tutti i soggetti aderenti all'Accordo di Programma e sono di immediata esecutività.

Alle sedute del Comitato, all'occorrenza, partecipano, oltre al segretario, anche gli altri componenti dell'Ufficio di Piano e, se ritenuto necessario, gli operatori degli uffici di sub-ambito e/o altri soggetti.

Le riunioni del Comitato vengono effettuate nella sede distrettuale del Comune Capofila e ove si rendesse necessario, per particolari e motivate esigenze, presso altro Comune del Distretto.

Ai componenti del Comitato dell'Accordo di programma è riconosciuto, compatibilmente con la disponibilità economica, il diritto ad un gettone di presenza.

ART. 4

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Il Presidente, così come previsto dal precedente art.3, oltre alla convocazione del Comitato, provvede a convocare l'Assemblea, di norma ogni sei mesi o quando lo richieda almeno 1/3 dei componenti, e presiede le rispettive riunioni.

Assicura l'unità di indirizzo del Comitato, ne promuove l'attività e presiede le sedute.

Sulla base degli indirizzi dell'Assemblea e del Comitato, attraverso gli organismi tecnici/amministrativi della Struttura di Piano, coordina tutte le attività concernenti l'attuazione del Piano di Zona e sovrintende al regolare funzionamento degli uffici del Distretto.

Rappresenta il Distretto in ogni ambito istituzionale e sottoscrive eventuali accordi formali previo assenso del Comitato.

Sottoscrive le deliberazioni assunte dal Comitato unitamente ad un componente dell'Ufficio di Piano, che funge da segretario.



In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente, eletto dal Comitato tra i Sindaci o delegati dei Comuni, rappresentati nel Comitato.

ART. 5 SOSTITUZIONE E DIMISSIONI COMPONENTI

In caso di n. 3 assenze continuative ingiustificate, il Comitato avvia la procedura di surroga, con segnalazione all'Assemblea che, nella prima seduta utile, dispone la sostituzione con membro di altro Comune.

Le dimissioni possono essere prese in considerazione a seguito di comunicazione scritta al Presidente, che le sottopone al Comitato per la ratifica.

Il Comitato continua ad esercitare la propria funzione con almeno n. 6 membri in carica.

Al di sotto di tale numero è richiesta la convocazione urgente dell'Assemblea che provvede alle necessarie sostituzioni.

ART. 6 INCOMPATIBILITA'

I componenti del Comitato dell'Accordo di Programma non possono far parte della Struttura di Piano e viceversa.